



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per prestazioni di consulenza specialistica**

In relazione alla stipula della convenzione con il **Comune di Chiavenna** per prestazioni di consulenza specialistica, il Direttore *UOC Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott.ssa Lorella Rossi*,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore *UOC Pediatria e Neonatologia di Sondrio Dott.ssa Lorella Rossi*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....  
.....

*Il Direttore UOC*

*Il Direttore Sociosanitario*

**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
*Dott.ssa Rosca*

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA  
NELLA SPECIALITA' DI PEDIATRIA A FAVORE DEL SERVIZIO ASILO NIDO**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

**E**

il **Comune di Chiavenna**, Servizio Asilo Nido, con sede in Chiavenna, Piazza Bertacchi n. 2, codice fiscale e partita IVA 00115790149, rappresentato dal Responsabile f.f. dell'Area Amministrativa, dott. Michele Dei Cas

**si conviene e si stipula quanto segue**

**art. 1 - oggetto**

L'Azienda autorizza i Dirigenti Medici in servizio presso le Unità Operative di Pediatria ad espletare attività di consulenza specialistica pediatrica, a favore del Servizio Asilo Nido del Comune di Chiavenna, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

**art. 2 - modalità**

La consulenza in argomento verrà espletata mediante accessi presso la struttura del nido secondo i tempi convenuti tra il Servizio di Asilo Nido e il medico pediatra incaricato. In particolare il medico parteciperà alle riunioni con i genitori (riunione di inizio anno, ecc.), provvederà alle visite dei nuovi iscritti e alla predisposizione delle diete di svezzamento, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale delle Unità Operative di appartenenza.

**art. 3 - compenso**

Per l'attività in argomento, espletata al di fuori del normale orario di servizio, il Comune di Chiavenna corrisponderà all'Azienda il compenso forfettario omnicomprensivo di **Euro 1.000,00**. Al termine dell'anno educativo il Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia rilascerà idonea attestazione di esecuzione dell'attività con indicazione del diario dell'attività stessa.

#### **art. 4 - fatturazione**

L'Azienda fatturerà le prestazioni erogate al termine dell'anno educativo sulla base di apposito rendiconto predisposto da Servizio di Asilo Nido e debitamente sottoscritto dal Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia.

Il Comune accrediterà i compensi dovuti all'Azienda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia entro il mese successivo all'introito.

#### **art. 5 - oneri**

Le modalità di fornitura delle prestazioni in questione fanno sì che le stesse non rientrino tra quelle riconosciute dal S.S.N. così come indicato dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto sono interamente a carico dell'Ente locale promotore;

#### **art. 6 - durata**

La presente convenzione ha validità **per l'anno educativo 2018-2019**.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata. Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili, con particolare riferimento alla normativa in materia di libera professione.

#### **art. 7 - assicurazione**

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà del Comune.

#### **art. 8 - privacy**

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "*sensibili*" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

#### **art. 9 – codice etico**

Con l'adozione del proprio Codice Etico, è disponibile e scaricabile dal sito aziendale [www.asst-val.it](http://www.asst-val.it), l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena

conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

#### **Art. 10 – IVA bollo e registrazione**

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico del **Comune di Chiavenna**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

#### **Art 11 – foro competente**

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  
DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo**  
*dott. Carlo Maria Iacomino*

**COMUNE DI CHIAVENNA**

**Il Responsabile f.f. dell'Area Amministrativa**  
*dott. Michele Dei Cas*

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.